



UFFICIO AMMINISTRATIVO
31 LUG. 1995

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2951 del registro delle deliberazioni

CITTÀ DI ANDRIA

OGGETTO: ANDRIA (BA) - PIANO REGOLATORE GENERALE L.R. 56/80
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

31 LUG. 1995

Prot. Gen. N. 23594

Cat. _____ Classe _____

L'anno 19 ____ addi _____ del mese di 26 GIU. 1995 In Bari, nella Sala delle

adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.			Pr.	Ass.
MARTELOTTA G.	Presidente	//		LIA	C.	Assessore	//
DE LUCIA F.	V. Presidente		//	MINISCHETTI L.	.	.	//
BALDUCCI E.	Assessore			PUGLIESE G.	.	.	//
COLOGNO M.	.		//	STANO G.	.	.	//
FERRICCHIA I.	.	//		TAGLIENTE N.	.	.	//
FESTINANTE L.	.	//			.	.	
BRUNO A.	.	//			.	.	
FUSILLO N.	.		//		.	.	



Assiste il dr. (Dr. Renato Donati) segretario redigente

Con deliberazione n. 2274 del 18 Maggio u.s. la G.R. ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Andria.

La suddetta deliberazione, assente l'Assessore all'Urbanistica e Assetto del territorio Nicola Fusillo, risulta adottata su relazione del Presidente della G.R..

Successivamente alla adozione della citata deliberazione si è dovuto rilevare che la stessa non risultava firmata dall'Assessore proponente, così come previsto dal vigente Regolamento interno della Giunta Regionale.

Il provvedimento, pertanto, è stato tempestivamente ritirato dalla Commissione di Controllo per la formale regolarizzazione del procedimento con invito in tal senso all'Assessore competente.

Con nota in data 14/6 u.s. l'Assessore Fusillo ha informato il Presidente della G.R. di non aver sottoscritto la proposta di deliberazione essendosi astenuto dall'esercitare la funzione di sovrintendere al relativo procedimento istruttorio onde scongiurare l'eventuale insorgere di un possibile conflitto con gli interessi in loco della propria famiglia.

In relazione a quanto sopra si rende necessario procedere alla revoca della deliberazione n. 2274/95 reiterando il procedimento di appro-

DEP COPIA CONFORME AGLI ATTI IN
Causa di n. 2479/95
550 DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Ing. Nicola Giordano)



vacazione definitiva del P.R.G. del Comune di Andria.

Sull'argomento, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio confermata dal Coordinatore del Settore urbanistico, il Presidente così riferisce:

"" Con note n.25386 del 27/08/91, n.25386 del 06/02/92 e n.7444 del 10/03/92 il Comune di Andria ha inviato gli atti tecnici ed amministrativi relativi al P.R.G. adottato dal C.C. con deliberazione n.83 del 27/03/91.

Il Comune di Andria, con la già citata delibera di C.C. n.83 del 27/03/91 (esecutiva) di adozione, ha apportato contestualmente agli elaborati di piano una serie di specificazioni e modifiche, attinenti in particolare alla Relazione Generale, all'Allegato n.2, al Regolamento Edilizio, alle Norme Tecniche di Esecuzione, alle Tabelle allegate alla zonizzazione territoriale (per quanto riguarda le zone agricole e turistiche) ed infine alla cartografia. (Per l'elencazione delle menzionate specificazioni e modifiche si rinvia alla relazione istruttoria del S.U.R. n.1/94).

Detta delibera C.C.n.83/91 è stata preceduta dalle deliberazioni di C.C. n.143 del 18/04/89, con la quale sono stati stabiliti gli obiettivi ed i criteri del redigendo P.R.G., e n.19 del 20/2/91, con la quale è stata esaminata la bozza di P.R.G. con indicazioni delle modifiche da apportare.

Il P.R.G. in parola risulta costituito dai seguenti elaborati:

- 1) - Relazione generale
- 2) - Dimensionamento
- 3) - Verifica degli standards
- 4) - Allegati di studio
- 5) - Zonizzazione: Urbana
- 6) - " : Centro Storico
- 7) - " : Territoriale (10 fogli)
- 8) - Tavola dei servizi
- 9) - Norme tecniche di esecuzione
- 10) - Regolamento edilizio
- 11) - Fascicolo delle A2 e A3
- 12) - P.R.G. scala 1:10.000.

Tutti i suddetti elaborati risultano pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi sono state presentate n.43 osservazioni nei termini, n.6 osservazioni fuori termini; n.2 "suggerimenti per la redazione del P.R.G." (presentati prima del 27/03/91) ed inoltre una osservazione da parte del Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Bari (tutte le citate osservazioni sono elencate nella relazione istruttoria del S.U.R. n.1/94).

Ancora va precisato che n.3 opposizioni, e precisamente quelle di D'ORIA Giuseppe, SACCOGNA Luigi e Collegio dei Periti Agrari, presentate al Comune, sono state inviate per conoscenza anche al Comitato Regionale all'Urbanistica.



Il C.C. con delibere nn.95-96-97-98-99 nelle sedute rispettivamente del 22-26-30 agosto 1991 ha controdedotto a tutte le osservazioni ad eccezione di n.3 presentate fuori dei termini (precisamente le osservazioni di: TERRONE Maria, SGARAMELLA Firomena e D'ALIA Giuseppe).

Il competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale si è espresso in merito al P.R.G. in esame con relazione istruttoria n.1/94 del 12/01/94, proponendone l'approvazione subordinata alla introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti c.1, 6.2, 6.3, c.4, 6.5, c.6, c.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 (riguardanti la cartografia, le previsioni zonizzative ed infrastrutturali), gli standards, il regime giuridico delle aree, ecc.), ed ai punti c.24 (Norme Tecniche di Esecuzione), 6.25 (Regolamento Edilizio) ed infine 7.0 (Osservazioni dei cittadini) della stessa relazione 1/94, e con l'iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Comune di Andria ai sensi dell'art.16 comma della L.R. 56/80.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che in data 01/02/94 con parere n.4/94 ha ritenuto di esprimersi favorevolmente alla approvazione del P.R.G., subordinatamente alle condizioni di cui ai punti 3.1 (parte generale), 3.2 (norme tecniche di esecuzione), 3.3 (regolamento edilizio), 3.4 (osservazioni) e 3.5 (considerazioni varie) dello stesso parere 4/94.

Con delibera n.2858 del 10/05/94 la Giunta Regionale ha approvato il P.R.G. in questione, sulla scorta della relazione istruttoria del S.U.R. e del parere del C.U.R., subordinatamente alle condizioni di cui ai punti A - B - C - D ed E richiamati nella stessa delibera di G.R. n.2858/94; il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Andria, ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80.

A tal proposito l'Amministrazione Comunale di Andria con delibere di C.C. n.10 del 13/02/95, n.11 del 15/02/95 ha avviato l'esame delle controdeduzioni e/o adeguamento del P.R.G. alle condizioni di cui alla delibera di G.R. n.2858/94 e con delibera di C.C. n.12 del 17/02/95 ha testualmente determinato:

"1) - di controdedurre e di adeguarsi alle prescrizioni e modifiche introdotte dalla Giunta Regionale per la Puglia, punto per punto, in conformità a quanto risulta dalla Bozza di proposta redatta e sottoscritta dal Capo Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ing. Giovanni TONDOLLO, allegata alla presente quale atto integrante e sostanziale, come qui, sinteticamente, di seguito specificato:

- A1 - Si accoglie la prescrizione
- A2 - Si accoglie la prescrizione
- A3 - Si accoglie la prescrizione
- A4 - Si accoglie la prescrizione
- A5 - Si accoglie la prescrizione
- A6 - Si accoglie la prescrizione
- A7 - Si accoglie la prescrizione
- A8 - Si accoglie la prescrizione
- A9 - Si accoglie la prescrizione



- A10 - Si accoglie la prescrizione
 A11 - Si accoglie la prescrizione
 A12 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 A13 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 A14 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 A15 - Si accoglie la prescrizione
 A16 - Si accoglie la prescrizione
 A17 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 A18 - Si accoglie la prescrizione
 A19 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 A20 - Si accoglie la prescrizione
 A21 - Si RESPINGE la prescrizione
 B1 - Si RESPINGE la prescrizione
 B2 - quarto comma. si integra la prescrizione come di seguito: "“i servizi esistenti di tipo ST1 - ST2 - ST3 - ST4 qualora non puntualmente cartografati restano comunque intesi dal piano come servizi con la loro destinazione”.
 - Si RESPINGE prescrizione di cui al quinto comma
 - Si accoglie la prescrizione di cui al sesto comma
 - Si accoglie la prescrizione di cui al settimo comma
 - Si accoglie la prescrizione di cui al nono comma
 B3 - Si accoglie la prescrizione
 B4 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B5 - Si RESPINGE la prescrizione
 B6 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B7 - Si RESPINGE la prescrizione
 B8 - Si accoglie la prescrizione
 B9 - Si accoglie la prescrizione
 B10 - Si accoglie la prescrizione
 B11 - Si accoglie la prescrizione
 B12 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B13 - Si accoglie la prescrizione
 B14 - Si RESPINGE la prescrizione
 B15 - Si accoglie la prescrizione
 B16 - Si accoglie la prescrizione
 B17 - Si accoglie la prescrizione
 B18 - Si accoglie la prescrizione
 B19 - Si accoglie la prescrizione
 B20 - Si accoglie la prescrizione
 B21 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B22 - Si RESPINGE la prescrizione
 B23 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B24 - Si RESPINGE la prescrizione
 B25 - Si RESPINGE la prescrizione
 B26 - Si RESPINGE la prescrizione
 B27 - Si accoglie la prescrizione
 B28 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B29 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B30 - Si RESPINGE la prescrizione
 B31 - Si RESPINGE la prescrizione
 B32 - Si RESPINGE la prescrizione
 B33 - Si accoglie la prescrizione
 B34 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B35 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
 B36 - Si accoglie la prescrizione



- B3 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
- B3B - Si accoglie parzialmente la prescrizione
- B3C - Si accoglie parzialmente la prescrizione
- B4 - Si accoglie la prescrizione
- B4A - Si accoglie parzialmente la prescrizione
- B4B - Si accoglie la prescrizione
- B4C - Si RESPINGE la prescrizione
- B4D - Si accoglie parzialmente la prescrizione
- B4E - Si accoglie la prescrizione
- B4F - Si accoglie la prescrizione
- C1 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
- C2 - Si accoglie parzialmente la prescrizione
- C3 - Si accoglie la prescrizione
- C4 - Si accoglie la prescrizione
- C5 - Si accoglie la prescrizione
- C6 - Si accoglie la prescrizione.

2) - di esprimersi sulle osservazioni nn.8, 9, 16, e 21, come segnata-
mente proposto nella Bozza di proposta del Capo Ripartizione Edilizia
Privata di seguito, sinteticamente specificate:

- 8) Matera: l'osservazione si RESPINGE
- 9) Maffione: l'osservazione si accoglie
- 16) Firroni: l'osservazione si accoglie.
- 21) Alicino: l'osservazione si accoglie.


3) - di approvare, per effetto delle prescrizioni e modifiche intro-
dotte dalla Giunta per la Regione Puglia ed accettate da questo Ente,
nonchè per effetto delle osservazioni recepite dalla Regione Puglia e di
quelle accettate di cui al punto 2), gli elaborati tecnici elencati in
narrativa e che qui si intendono integralmente riportati."

Gli atti in questione risultano visti dalla S.F.D.C. di Bari con
provvedimento n.2529 del 20/03/95, "per quanto di competenza e con invi-
to all'Ente a trasmettere agli Organi Regionali competenti copia dei
chiarimenti forniti unitamente alle n.5 opposizioni pervenute a questa
sezione e di seguito elencate:

- 1) prot.2785 del 09/03/95 a firma del prof. Vincenzo Memeo;
- 2) prot.3009 del 15/03/95 a firma dei sigg. Matera Maria, Cuomo Gastato
e Cuomo A.Maria;
- 3) prot.3047 del 15/03/95 a firma del sig. Ieva Francesco;
- 4) prot.3046 del 15/03/95 a firma del sigg. Eredi Losito;
- 5) prot.3226 del 20/03/95 a firma del sig. D'Avanzo Vincenzo."

I predetti atti risultano trasmessi all'Assessorato Regionale
all'Urbanistica con note prot. n.5820 del 27/02/95, 24/03/95 e 26/04/95,
in uno ai seguenti elaborati allegati alla delibera di C.C. n.12/95:

- Tav.1 - Vincoli ex lege 1497/39 e 1069/39
- " 2 - Vincolo idrogeologico
- " 3 - Vincoli ex le 431
- Tav.4 - Beni strutturanti
- " 5 - Vincoli faunistici



- 1 - Geomorfologia
- 2 - Elenco edifici classificati A2
- 3 - Cartografia edifici classificati A2
- 4 - Elenco A3 territoriali e individuazione delle D
- 5 - Elenco zone classificate A3
- 6 - Zone A3 urbane
- 13a - Zone turistiche D6/D8 proposte nel P.R.G. e stralciate dalla D.G.R.
- 13b - Zone turistiche D6/D8 proposte dal C.C. come controdeduzione alla D.G.R.
- 11 - Servizi esistenti
- 12 - Riepilogo servizi esistenti e di progetto
- 13 - Zonizzazione urbana
- 13a - Zonizzazione Montegrosso
- 14 - Zonizzazione territoriale
- 15 - Aree territoriali da assoggettare a P.R.
- 16 - UMI del Centro Storico
- 17 - Dimensionamento
- 18 - Relazione standards
- 19 - Relazione generale illustrativa
- 20 - Regolamento edilizio
- 21 - Norme tecniche di esecuzione.

Ciò premesso, ed entrando nel merito delle determinazioni comunali, si fa presente quanto segue.

Come già detto con delibera di C.C. n.12/95 l'Amministrazione Comunale ha determinato le proprie controdeduzioni e/o adeguamenti alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. 2858/94.

Dette determinazioni vengono qui di seguito valutate, secondo l'ordine riportato nella stessa delibera di C.C. n.12/95.

A*) CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

1) Punto A1

Risulta recepito, con predisposizione di elaborati grafici (tavv. 1 -2 -3 -4 -5 e 6) aventi solo valore di esplicitazione in scala adeguata (1:25.000) delle previsioni di P.R.G. adottato e relative ai vincoli e beni esistenti sul territorio comunale. In particolare si precisa che la tav. n.3 - vincoli ex lege 431, in ordine al simbolismo grafico va letta in correlazione a quanto riportato nella tav. n.4 - Beni strutturanti.

2) Punti A2 e A3

Risultano recepiti con riporto nelle tavv. nn.7 -elenco- e 7 -cartografia- delle aree urbane di valore storico-ambientale (ex art.6.3 N.T.E.) con relativi elenchi integrati; negli elaborati tavv.8, 8a e 9 sono individuate le zone A3 relative agli edifici sparsi di valore storico-ambientale (art.6.4 N.T.E.). In relazione alle richieste, integrazioni e riporti negli elaborati tavv.7 -elenco- e 7 -cartografia- vengano proposte le osservazioni (Memeo, Cuomo-Matera, Ieva e Losito) di cui si riferirà nel prosieguo della presente relazione.




Foto: A4 - A5 - A6

Allegato recepiti con delimitazione delle aree interessate dal Pian. di Zona; nello specifico:

- 167 Nord:

Riconferma delle previsioni di approvazione regionale di cui alla delibera n. 2398 del 19/05/69 (zona C3 di P.F.) nonché del recepimento regionale delle osservazioni al P.R.G. adottato rispettivamente n. 19 (Ceci-Ginistrelli) e n. 20 (Pizzolorusso Ing. Vincenzo).

- 167 Nord-Ovest piano Mezzina.

Riconferma del perimetro della variante generale al P.F. del 1977, con relativa disciplina urbanistica (zona C1 di P.F.), con finalità di recupero dell'esistente, potenziamento delle infrastrutture e dei servizi e senza incremento di carichi insediativi di tipo residenziale.

- 167 Ovest (S. Valentino):

Riconferma del perimetro della variante generale al P.F. del 1977, con relativa disciplina urbanistica (zona C2 di P.F.), con finalità di recupero dell'esistente, potenziamento delle infrastrutture e dei servizi e senza incremento di carichi insediativi di tipo residenziale.

Per quanto attiene ai perimetri delle zone c.d. 167 Nord-Ovest e 167 Ovest, con il recepimento cartografico delle previsioni della variante generale 1977 viene altresì salvaguardato il disegno di P.R.G. adottato relativamente alla viabilità coordinata con le zone omogenee esterne limitrofe.

4) Punto A7

Risulta recepito con riporto, nell'ambito della delimitazione di zona omogenea di tipo B1 di P.R.G., delle originarie tipizzazioni di P.F. (zone omogenee B3, B4 e B5), con ripristino del ricorso allo strumento urbanistico preventivo (P.L.) e reperimento degli standard (zone B5), al fine di conseguire un migliore disegno urbano; le zone omogenee di P.F. (B1 e B2) vengono assimilate ad un'unica zona c.d. B1-2.

5) Punto AE

Risulta recepito con l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- verifica delle caratteristiche di zona di tipo B ex art. 2 D.M. 2/4/66 n. 1444 e conferma quali zone B3 di recupero per le aree aventi i requisiti di legge; riclassificazione in zone omogenee di tipo C3 di P.R.G. per le aree non aventi requisiti quali zona omogenea di tipo B (vedi elaborato tav. 17 - Dimensionamento - allegato n. 1);
- Recepimento della riduzione della edificabilità per le zone B3 di recupero da i.f.f. = 4,5 mc/mq. a i.f.t. = 1,5 mc/mq., ricorso allo strumento urbanistico preventivo e reperimento degli standard urbanistici nella misura di 18 mq/ab. (questi ultimi da riferirsi però ai nuovi carichi insediabili).

6) Punto A9

Riguarda il dimensionamento del P.R.G. nel Settore Residenziale ed è oggetto di controdeduzioni; nello specifico vengono effettuate le seguenti valutazioni:

- Capacità residua del P.F. (delibera G.R. 2858/94)



vani

- vani da recepire nel P.R.G. (media aritmetica 1° e 2° metodo criteri delibera 6320/89) = 40.200

Verifiche con lo standard di 100 mc/ab.:

- vani complessivi computati nelle nuove zone omogenee C1, C2, C3, B3 e B5 = 36.222

- capacità residue del P.R.G.:

-) 11.000 vani nella ZS7 Nord

-) 750 vani nella zona P.I.P.

-) 9.000 vani nelle zone omogenee libere tipizzate B3, B4 e B5

-) 4.800 vani (pari al 50% di 9.600 vani riferiti ad interventi diretti e/o P.L. in itinere all'epoca di adozione del P.R.G. 1991 e rappresentanti l'edificato, nel frattempo, in misura inferiore al dato iniziale ipotizzato per situazioni congiunturali legate al blocco dell'edilizia nell'ultimo triennio).

Da quanto sopra discende che a fronte delle ipotesi originarie del P.R.G. (40.200 + 21.350) 61.550 vani, il dimensionamento prevede una capacità complessiva di 61.872 (36.222 + 11.000 + 750 + 9.000 + 4.800), lievemente superiore ma ininfluenza nell'economia generale del P.R.G..

In ordine al dimensionamento, il Consiglio Comunale ne conferma la validità in relazione agli approfondimenti operati in sede di "relazione aggiuntiva" (vedi valutazione vani inidonei), agli obiettivi che il P.R.G. si prefigge (miglioramento della qualità della vita) ed alla necessità ed opportunità di conservare il disegno urbanistico di ampio respiro del P.R.G. adottato; il tutto condivisibile in questa sede, in relazione agli ulteriori approfondimenti operati in sede comunale ed alle motivazioni rappresentate dall'Amministrazione Comunale con particolare riferimento alla organicità ed impianto del disegno urbanistico complessivo del P.R.G..

7) Punto 10

Risulta recepita la prescrizione regionale solo nei termini di disciplina degli insediamenti produttivi esistenti nell'agro e, nel contempo, le aree complessive tipizzate BSprA, da sottoporre a piano di recupero risultano riportate alla destinazione originaria di P.F. (zona agricola); inoltre, in relazione alla disciplina specifica introdotta d'ufficio in sede di approvazione regionale (possibilità di interventi per insediamenti produttivi e esistenti secondo le modalità dell'art.6.8 delle N.T.E. che impone anche contestuali verifiche tese alla tutela dell'ambiente e della salute) il Consiglio comunale ritiene superato il richiesto rilievo e censimento degli insediamenti produttivi.

In relazione alle determinazioni comunali in questa sede condivisibili, va rilevato che, con riferimento alle zone omogenee stralciate BSprA ubicate lungo la S.S. 98 per Corato ed inserite in un disegno più complessivo, comprensivo di aree per servizi nell'elaborato grafico tav. n.13, risultano riportate negli elaborati grafici la viabilità di servizio, le aree a verde pubblico (F8/1) ed i parcheggi (ZtF4); previsioni tutte da intendersi parimenti stralciate, attesa la inutilità e validità in termini urbanistici e territoriali.



8) Punto A11

Risultano recepite le prescrizioni in ordine alle viabilità primarie precoste originariamente (rispettivamente in galleria ed in sopraelevazione); il tutto con riporto nella tavola integrativa della zonizzazione urbana.

9) Punto A12

Risulta recepita parzialmente la prescrizione di stralcio di aree destinate ad insediamenti produttivi e residenziali, in prossimità di Lama, con ritipizzazione delle aree di risulta come zone omogenee di tipo agricolo.

Di conseguenza, il Consiglio Comunale riclassifica come E1 la zona di territorio già D1/20 a nord di via Trani; conferma come D1/10 la zona a sud di via Trani, essendo ubicata oltre i 200 mt. di rispetto dalla Lama stessa; si riclassificano come E1 le due zone omogenee B3p.r. su via Bisceglie e quelle oltre la variante nord su via S.Maria dei Miracoli; il tutto così come evidenziato nella tavola di zonizzazione urbana.

Lo stesso Consiglio Comunale precisa che per le attività esistenti regolarmente autorizzate e/o regolarizzate e/o regolarizzabili valgono le discipline di cui al punto A10 (precedente) e della norma o.6 delle N.T.E..

10) Punto A13

Attiene alle zone omogenee di tipo D6 -aree destinate a specifiche attività turistiche- e D8 -aree a vocazione turistica- oggetto di stralcio in sede di approvazione regionale per carenza di dimensionamento e per i riflessi negativi a livello antropico.

La prescrizione regionale viene recepita parzialmente, con notevole ridimensionamento delle previsioni di P.R.G. adottato.

Il Consiglio Comunale, infatti, in sede di riproposizione parziale delle aree D6 e D8, evidenzia le analisi effettuate in ordine ai vincoli, alle preesistenze (stato di antropizzazione del territorio) ed alla situazione complessiva del territorio nelle sue componenti morfologiche, naturalistiche e storico-culturali.

Viene evidenziato altresì che, con riferimento al dimensionamento del settore turistico, i criteri regionali di cui alla delibera di G.R. 6320/89 (indirizzi per la formazione dei P.R.G.) non contemplano, per la fattispecie di che trattasi, alcuna disposizione specifica.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale ritiene che può essere di ausilio il Piano Turistico Regionale (schema) che orientativamente include la località di Castel del Monte tra le direttrici di sviluppo, individuandola come Polo turistico.

In aggiunta a quanto sopra, viene altresì evidenziato che la tutela del territorio, intesa in termini di tutela passiva, senza cioè alcuna valorizzazione, ha comportato sul territorio in generale fenomeni di abusivismo, proprio laddove s'è manifestata la mancanza di programmazione e pianificazione urbanistica.

In relazione a quanto sin qui prospettato, l'Amministrazione Comunale propone il ridimensionamento delle previsioni originarie di P.R.G. adottato con riporto delle aree in gioco sull'elaborato grafico integrativo tav.10b in scala 1:25.000, nei seguenti termini:

- riconferma della previsione di aree di tipo D6 turistiche in località Montegrosso;



- concentrazione e ridimensionamento delle zone turistiche D6 lungo l'asse preferenziale costituito dalla viabilità Andria-Castel del Monte;
- concentrazione delle aree D8 a vocazione turistica esternamente al perimetro dell'area vincolata ex lege 1497/39 e al di sotto della via Appia Traiana.

Il tutto con riconferma delle N.T.E. di cui agli artt. 4.5 e 4.10. Tutto ciò premesso, si ritiene di poter condividere in linea generale le determinazioni comunali, alla luce di quanto esposto specificatamente nell'atto deliberativo n.12/95; in particolare, al fine di tener conto dei vincoli esistenti sul territorio quindi della necessità correlata di ridurre il carico insediabile e di uniformare le normative proposte per le zone omogenee D6 e D8 rispettivamente in modo da consentire interventi finalizzati allo sviluppo turistico in uno alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, si rende necessario procedere alle seguenti operazioni:

a livello di zonizzazione

- conferma del nucleo D6 -aree turistiche in località Montegrosso;
- esclusione dalle zone omogenee D8 delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39, per la loro valenza ambientale e in quanto prossime ed in diretto rapporto visuale con il Castello di Federico II;
- ridefinizione di taluni indici e parametri urbanistico-edilizi; precisazioni in ordine alle modalità di intervento (strumento urbanistico preventivo di 2° livello, per una corretta pianificazione); il tutto come si preciserà nel prosieguo del presente provvedimento.

11) Punto A14

Risulta recepita la prescrizione regionale relativa al recupero di insediamenti residenziali e non, esistenti nell'agro ed in particolare gravitanti sulla località Castel del Monte; il tutto mediante perimetrazione delle aree in giuoco nella tav.n.15 da sottoporre a piani di recupero.

Detti piani di recupero debbono attuarsi però nel rispetto delle zonizzazioni di P.R.G. e relative norme, fermo restando che per le aree ricadenti in zona agricola di P.R.G. vanno seguite le procedure di cui all'art.16 della L.R. 56/80 e LL.RR. 26/85 e 40/86.

Risulta recepita e conseguenzialmente effettuata la individuazione delle zone omogenee D7 - aree destinate ad attività agrituristica - coincidenti con le masserie esistenti nell'agro, numerate ed elencate nelle tav. di P.R.G. n.8 e 8a (elaborati integrativi).

Resta, infine, non recepita la prescrizione regionale relativa sia al vincolo di inedificabilità (2 Km.) intorno al Castello di Federico sia alla normativa di attuazione.

In relazione a quanto prospettato nella delibera di C.C. n.12/95, si ritengono condivisibili gli approfondimenti operati dall'Amministrazione Comunale limitatamente alla perimetrazione delle zone di recupero (con le prescrizioni d'Ufficio in questa sede formulate) ed alla individuazione delle zone D7. Non si ritiene condivisibile la proposta relativa alla eliminazione del vincolo di inedificabilità intorno al Castello di Federico con un raggio



di 2 km., nonché la modifica alle norme tecniche di attuazione (di cui si riferirà nel prosieguo della presente relazione relativamente al punto B32 delle controdeduzioni comunali); e ciò in relazione ad esigenze di tutela del bene storico-artistico nonché ambientale rappresentato dallo stesso Castello.

12) Punto 15-a

Risulta recepito, con predisposizione di tabelle ed elaborato grafico esplicativo (tav.11), contenente la individuazione dei servizi esistenti.

In proposito si precisa, con riferimento ai campi di calcio c.d. Fuzio, tali classificati al n.206 della tav.11, ubicati alla Via Bisceglie, ad una distanza di circa 1,5 Km. dal centro abitato, che gli stessi sono da intendersi esclusivamente come servizi di tipo 3 (aree per verde) per la parte esistente, effettivamente e regolarmente autorizzata come campi di calcio, fermo restando altresì la facoltà del Consiglio Comunale di più puntuali determinazioni in ordine alle aree rimanenti, riconfermate come F4, da attuarsi secondo le procedure dell'art.16 della L.R. 56/80 (come evidenziato nella delibera di C.C. n.11 del 15/02/95).

13) Punto 15-b

Risulta recepita la prescrizione regionale, con predisposizione di elaborato grafico integrativo -Tav.12- riepilogativo dei servizi esistenti e di progetto, con allegati nn.5 e 6 (vedi relazione standards tav.n.18).

14) Punto A16

Risulta recepito con riporto sugli elaborati grafici integrativi, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

15) Punto A17

Risultano ribadite le scelte comunali relative alle zone omogenee D4, F6 e D5, oggetto di rilievi da parte del Genio Civile di Bari con nota 6491 del 30/06/93 con la precisazione che in fase di strumentazione esecutiva si provvederà alla verifica di compatibilità degli interventi sotto il profilo del rischio sismico, ai sensi della L.S. 64/1974.

16) Punto A18

Risulta recepito, con denominazione appropriata (E1 ed E2) sugli elaborati grafici delle zone agricole (già) interessate.

17) Punto A19

Risulta recepito parzialmente con indicazione sull'elaborato integrativo tav.n.13 -zonizzazione urbana delle fasce laterali di inedificabilità (mt.200 dall'argine del torrente Camaggio), limitatamente però alla zona sud del Capoluogo.

In proposito, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art.51 della L.R.56/80, il suddetto vincolo di inedificabilità va esteso anche alla parte Nord, nelle more dell'approvazione del PUIT del Paesaggio.

Resta inteso che, così come già richiesto, per il torrente Camaggio vanno necessariamente operati gli approfondimenti dal punto di vista idrografico e idrogeologico, al fine di salvaguardare anche i



reflessi sulle aree contermini e gli eventuali conseguenziali provvedimenti da adottare.
Resta altresì inteso che il vincolo di inedificabilità ex art.51 L.4.55/80 -punto h- è da intendersi esteso nei limiti e nei termini dello stesso articolo alle aree ricadenti nella fascia c) dell'EMA dell'argine dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11-12-1983 n.1775 e riportati sotto la lettera C) dell'elaborato integrativo tav.n.3 vincoli ex lege 431.

18) Punto A20

Risulta recepita la prescrizione regionale, limitatamente al ricorso delle NTA del c.d. piano di recupero isolato n.24; in proposito, non risultano invece, come richiesto, coordinate le norme del p.r. con quelle della contigua zona industriale DI/11 (come si opererà nel prosieguo della presente relazione).

Resta inteso che a livello di disegno urbanistico, in sede di attuazione della previsione della contigua zona omogenea DI/11 dovrà operarsi il raccordo, a livello di viabilità e servizi, con i contenuti del piano di recupero dell'isolato n.24.

19) Punto A21 (aree esterne alla viabilità anulare individuata d'Ufficio nella tav.5 del P.R.6. adottato).

Risulta oggetto di controdeduzioni con contestuale rigetto, rilevando il Consiglio Comunale la mancanza di motivazioni in ordine al ridimensionamento delle previsioni di P.R.6.; il tutto condivisibile, anche in relazione alle verifiche comunali in ordine al dimensionamento complessivo del piano ed ai poteri pianificatori comunali.

In fine, a livello generale ed in ordine alle tavole integrative il Consiglio Comunale precisa che "i contenuti delle stesse valgono nei termini e nei limiti di cui ai punti A1/A21 delle controdeduzioni alla delibera di G.R. 2858 del 10/05/94".

Precisa altresì, il Consiglio Comunale che "quanto sopra espresso va principalmente riferito alla tavola n.13 che riporta la zonizzazione urbana (già tav.5 del P.R.6. adottato); si ribadisce in questa sede che l'elaborato in oggetto non sostituisce quello originario, ma lo esplicita per i contenuti di cui alle prescrizioni regionali e successivi adempimenti per quanto accolto."

B*) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Punto E1 : Art.2.1 -Aree di uso pubblico: generalità.
Non recepito, con riformulazione, in questa sede condivisa.
- Punto E2 : Art.2.2 -Zona per servizi di interesse generale.
Risultano recepite le modifiche di cui ai commi 6°, 7° e 9°; i commi 4° e 5° risultano controdedotti, con riformulazioni in questa sede condivisibili limitatamente al 4° comma; viceversa non si condivide per gli immobili esistenti nelle suddette aree per servizi la possibilità di incrementi volumetrici e la variazione totale o parziale di destinazione d'uso riproposti nella riformulazione del 5° comma.
- Punto E3 : Art.2.3 -Zone pubbliche per l'istruzione (E)
Recepito, con integrazione in ordine alle modalità di inter-



vento, consentito ai privati mediante convenzionamento.
Punto B4 : Art.2.4 -Zone pubbliche per attrezzature religiose, etc.
(F2). Risulta recepito con correzioni proposte a livello comunale ed in questa sede condivisibili.

Punto B5 : Art.2.5 -Zone pubbliche e verde pubblico di quartiere (F3.1).
Art.2.6 -Verde di decoro e verde privato (F3.2).

Il Consiglio comunale ribadisce i contenuti normativi di cui al F.R.6. adottato, con integrazione, precisando che trattasi di aree di interesse comune.

Si ritiene condivisibile la volontà comunale.

Punto B6 : Art.2.7 -zone di interesse pubblico destinate a parcheggi: fuori terra, interrati, a raso (F4).

Risulta recepita parzialmente la prescrizione regionale e vengono riconfermate le originarie norme che prevedevano, nelle suddette aree anche la realizzazione di strutture commerciali e attrezzature per il tempo libero.

Si ritiene di confermare in toto la prescrizione di cui al punto B6 della delibera G.R. 2858/1994, attesa la specificità della destinazione dell'area (parcheggi) e l'ingiustificata inclusione nella norma delle strutture commerciali e attrezzature per il tempo libero, peraltro previste in altre aree; si recepisce solo l'integrazione proposta ("detti interventi, se realizzati da privati, dovranno essere preventivamente convenzionati").

Vanno ripristinate le disposizioni di cui ai punti A2 (parcheggi superficiali) e B1 (gli elementi essenziali delle aree di parcheggio superficiali sono:), erroneamente soppressi in sede di precedente approvazione regionale e come tali comportanti carenza normativa.

Punto B7 : Art.2.7.1-2.7.2-2.7.3-2.7.4-2.7.5-2.7.6-2.7.7-2.7.8-2.7.9-2.7.10-2.7.11-2.7.12-2.7.13-2.7.14-2.7.15-2.7.16-2.7.17-2.7.18-2.7.19-2.7.20-2.7.21-2.7.22-2.7.23-2.7.24-2.7.25-2.7.26-2.7.27-2.7.28-2.7.29-2.7.30-2.7.31-2.7.32-2.7.33-2.7.34-2.7.35-2.7.36-2.7.37-2.7.38-2.7.39-2.7.40-2.7.41-2.7.42-2.7.43-2.7.44-2.7.45-2.7.46-2.7.47-2.7.48-2.7.49-2.7.50-2.7.51-2.7.52-2.7.53-2.7.54-2.7.55-2.7.56-2.7.57-2.7.58-2.7.59-2.7.60-2.7.61-2.7.62-2.7.63-2.7.64-2.7.65-2.7.66-2.7.67-2.7.68-2.7.69-2.7.70-2.7.71-2.7.72-2.7.73-2.7.74-2.7.75-2.7.76-2.7.77-2.7.78-2.7.79-2.7.80-2.7.81-2.7.82-2.7.83-2.7.84-2.7.85-2.7.86-2.7.87-2.7.88-2.7.89-2.7.90-2.7.91-2.7.92-2.7.93-2.7.94-2.7.95-2.7.96-2.7.97-2.7.98-2.7.99-2.7.100-2.7.101-2.7.102-2.7.103-2.7.104-2.7.105-2.7.106-2.7.107-2.7.108-2.7.109-2.7.110-2.7.111-2.7.112-2.7.113-2.7.114-2.7.115-2.7.116-2.7.117-2.7.118-2.7.119-2.7.120-2.7.121-2.7.122-2.7.123-2.7.124-2.7.125-2.7.126-2.7.127-2.7.128-2.7.129-2.7.130-2.7.131-2.7.132-2.7.133-2.7.134-2.7.135-2.7.136-2.7.137-2.7.138-2.7.139-2.7.140-2.7.141-2.7.142-2.7.143-2.7.144-2.7.145-2.7.146-2.7.147-2.7.148-2.7.149-2.7.150-2.7.151-2.7.152-2.7.153-2.7.154-2.7.155-2.7.156-2.7.157-2.7.158-2.7.159-2.7.160-2.7.161-2.7.162-2.7.163-2.7.164-2.7.165-2.7.166-2.7.167-2.7.168-2.7.169-2.7.170-2.7.171-2.7.172-2.7.173-2.7.174-2.7.175-2.7.176-2.7.177-2.7.178-2.7.179-2.7.180-2.7.181-2.7.182-2.7.183-2.7.184-2.7.185-2.7.186-2.7.187-2.7.188-2.7.189-2.7.190-2.7.191-2.7.192-2.7.193-2.7.194-2.7.195-2.7.196-2.7.197-2.7.198-2.7.199-2.7.200-2.7.201-2.7.202-2.7.203-2.7.204-2.7.205-2.7.206-2.7.207-2.7.208-2.7.209-2.7.210-2.7.211-2.7.212-2.7.213-2.7.214-2.7.215-2.7.216-2.7.217-2.7.218-2.7.219-2.7.220-2.7.221-2.7.222-2.7.223-2.7.224-2.7.225-2.7.226-2.7.227-2.7.228-2.7.229-2.7.230-2.7.231-2.7.232-2.7.233-2.7.234-2.7.235-2.7.236-2.7.237-2.7.238-2.7.239-2.7.240-2.7.241-2.7.242-2.7.243-2.7.244-2.7.245-2.7.246-2.7.247-2.7.248-2.7.249-2.7.250-2.7.251-2.7.252-2.7.253-2.7.254-2.7.255-2.7.256-2.7.257-2.7.258-2.7.259-2.7.260-2.7.261-2.7.262-2.7.263-2.7.264-2.7.265-2.7.266-2.7.267-2.7.268-2.7.269-2.7.270-2.7.271-2.7.272-2.7.273-2.7.274-2.7.275-2.7.276-2.7.277-2.7.278-2.7.279-2.7.280-2.7.281-2.7.282-2.7.283-2.7.284-2.7.285-2.7.286-2.7.287-2.7.288-2.7.289-2.7.290-2.7.291-2.7.292-2.7.293-2.7.294-2.7.295-2.7.296-2.7.297-2.7.298-2.7.299-2.7.300-2.7.301-2.7.302-2.7.303-2.7.304-2.7.305-2.7.306-2.7.307-2.7.308-2.7.309-2.7.310-2.7.311-2.7.312-2.7.313-2.7.314-2.7.315-2.7.316-2.7.317-2.7.318-2.7.319-2.7.320-2.7.321-2.7.322-2.7.323-2.7.324-2.7.325-2.7.326-2.7.327-2.7.328-2.7.329-2.7.330-2.7.331-2.7.332-2.7.333-2.7.334-2.7.335-2.7.336-2.7.337-2.7.338-2.7.339-2.7.340-2.7.341-2.7.342-2.7.343-2.7.344-2.7.345-2.7.346-2.7.347-2.7.348-2.7.349-2.7.350-2.7.351-2.7.352-2.7.353-2.7.354-2.7.355-2.7.356-2.7.357-2.7.358-2.7.359-2.7.360-2.7.361-2.7.362-2.7.363-2.7.364-2.7.365-2.7.366-2.7.367-2.7.368-2.7.369-2.7.370-2.7.371-2.7.372-2.7.373-2.7.374-2.7.375-2.7.376-2.7.377-2.7.378-2.7.379-2.7.380-2.7.381-2.7.382-2.7.383-2.7.384-2.7.385-2.7.386-2.7.387-2.7.388-2.7.389-2.7.390-2.7.391-2.7.392-2.7.393-2.7.394-2.7.395-2.7.396-2.7.397-2.7.398-2.7.399-2.7.400-2.7.401-2.7.402-2.7.403-2.7.404-2.7.405-2.7.406-2.7.407-2.7.408-2.7.409-2.7.410-2.7.411-2.7.412-2.7.413-2.7.414-2.7.415-2.7.416-2.7.417-2.7.418-2.7.419-2.7.420-2.7.421-2.7.422-2.7.423-2.7.424-2.7.425-2.7.426-2.7.427-2.7.428-2.7.429-2.7.430-2.7.431-2.7.432-2.7.433-2.7.434-2.7.435-2.7.436-2.7.437-2.7.438-2.7.439-2.7.440-2.7.441-2.7.442-2.7.443-2.7.444-2.7.445-2.7.446-2.7.447-2.7.448-2.7.449-2.7.450-2.7.451-2.7.452-2.7.453-2.7.454-2.7.455-2.7.456-2.7.457-2.7.458-2.7.459-2.7.460-2.7.461-2.7.462-2.7.463-2.7.464-2.7.465-2.7.466-2.7.467-2.7.468-2.7.469-2.7.470-2.7.471-2.7.472-2.7.473-2.7.474-2.7.475-2.7.476-2.7.477-2.7.478-2.7.479-2.7.480-2.7.481-2.7.482-2.7.483-2.7.484-2.7.485-2.7.486-2.7.487-2.7.488-2.7.489-2.7.490-2.7.491-2.7.492-2.7.493-2.7.494-2.7.495-2.7.496-2.7.497-2.7.498-2.7.499-2.7.500-2.7.501-2.7.502-2.7.503-2.7.504-2.7.505-2.7.506-2.7.507-2.7.508-2.7.509-2.7.510-2.7.511-2.7.512-2.7.513-2.7.514-2.7.515-2.7.516-2.7.517-2.7.518-2.7.519-2.7.520-2.7.521-2.7.522-2.7.523-2.7.524-2.7.525-2.7.526-2.7.527-2.7.528-2.7.529-2.7.530-2.7.531-2.7.532-2.7.533-2.7.534-2.7.535-2.7.536-2.7.537-2.7.538-2.7.539-2.7.540-2.7.541-2.7.542-2.7.543-2.7.544-2.7.545-2.7.546-2.7.547-2.7.548-2.7.549-2.7.550-2.7.551-2.7.552-2.7.553-2.7.554-2.7.555-2.7.556-2.7.557-2.7.558-2.7.559-2.7.560-2.7.561-2.7.562-2.7.563-2.7.564-2.7.565-2.7.566-2.7.567-2.7.568-2.7.569-2.7.570-2.7.571-2.7.572-2.7.573-2.7.574-2.7.575-2.7.576-2.7.577-2.7.578-2.7.579-2.7.580-2.7.581-2.7.582-2.7.583-2.7.584-2.7.585-2.7.586-2.7.587-2.7.588-2.7.589-2.7.590-2.7.591-2.7.592-2.7.593-2.7.594-2.7.595-2.7.596-2.7.597-2.7.598-2.7.599-2.7.600-2.7.601-2.7.602-2.7.603-2.7.604-2.7.605-2.7.606-2.7.607-2.7.608-2.7.609-2.7.610-2.7.611-2.7.612-2.7.613-2.7.614-2.7.615-2.7.616-2.7.617-2.7.618-2.7.619-2.7.620-2.7.621-2.7.622-2.7.623-2.7.624-2.7.625-2.7.626-2.7.627-2.7.628-2.7.629-2.7.630-2.7.631-2.7.632-2.7.633-2.7.634-2.7.635-2.7.636-2.7.637-2.7.638-2.7.639-2.7.640-2.7.641-2.7.642-2.7.643-2.7.644-2.7.645-2.7.646-2.7.647-2.7.648-2.7.649-2.7.650-2.7.651-2.7.652-2.7.653-2.7.654-2.7.655-2.7.656-2.7.657-2.7.658-2.7.659-2.7.660-2.7.661-2.7.662-2.7.663-2.7.664-2.7.665-2.7.666-2.7.667-2.7.668-2.7.669-2.7.670-2.7.671-2.7.672-2.7.673-2.7.674-2.7.675-2.7.676-2.7.677-2.7.678-2.7.679-2.7.680-2.7.681-2.7.682-2.7.683-2.7.684-2.7.685-2.7.686-2.7.687-2.7.688-2.7.689-2.7.690-2.7.691-2.7.692-2.7.693-2.7.694-2.7.695-2.7.696-2.7.697-2.7.698-2.7.699-2.7.700-2.7.701-2.7.702-2.7.703-2.7.704-2.7.705-2.7.706-2.7.707-2.7.708-2.7.709-2.7.710-2.7.711-2.7.712-2.7.713-2.7.714-2.7.715-2.7.716-2.7.717-2.7.718-2.7.719-2.7.720-2.7.721-2.7.722-2.7.723-2.7.724-2.7.725-2.7.726-2.7.727-2.7.728-2.7.729-2.7.730-2.7.731-2.7.732-2.7.733-2.7.734-2.7.735-2.7.736-2.7.737-2.7.738-2.7.739-2.7.740-2.7.741-2.7.742-2.7.743-2.7.744-2.7.745-2.7.746-2.7.747-2.7.748-2.7.749-2.7.750-2.7.751-2.7.752-2.7.753-2.7.754-2.7.755-2.7.756-2.7.757-2.7.758-2.7.759-2.7.760-2.7.761-2.7.762-2.7.763-2.7.764-2.7.765-2.7.766-2.7.767-2.7.768-2.7.769-2.7.770-2.7.771-2.7.772-2.7.773-2.7.774-2.7.775-2.7.776-2.7.777-2.7.778-2.7.779-2.7.780-2.7.781-2.7.782-2.7.783-2.7.784-2.7.785-2.7.786-2.7.787-2.7.788-2.7.789-2.7.790-2.7.791-2.7.792-2.7.793-2.7.794-2.7.795-2.7.796-2.7.797-2.7.798-2.7.799-2.7.800-2.7.801-2.7.802-2.7.803-2.7.804-2.7.805-2.7.806-2.7.807-2.7.808-2.7.809-2.7.810-2.7.811-2.7.812-2.7.813-2.7.814-2.7.815-2.7.816-2.7.817-2.7.818-2.7.819-2.7.820-2.7.821-2.7.822-2.7.823-2.7.824-2.7.825-2.7.826-2.7.827-2.7.828-2.7.829-2.7.830-2.7.831-2.7.832-2.7.833-2.7.834-2.7.835-2.7.836-2.7.837-2.7.838-2.7.839-2.7.840-2.7.841-2.7.842-2.7.843-2.7.844-2.7.845-2.7.846-2.7.847-2.7.848-2.7.849-2.7.850-2.7.851-2.7.852-2.7.853-2.7.854-2.7.855-2.7.856-2.7.857-2.7.858-2.7.859-2.7.860-2.7.861-2.7.862-2.7.863-2.7.864-2.7.865-2.7.866-2.7.867-2.7.868-2.7.869-2.7.870-2.7.871-2.7.872-2.7.873-2.7.874-2.7.875-2.7.876-2.7.877-2.7.878-2.7.879-2.7.880-2.7.881-2.7.882-2.7.883-2.7.884-2.7.885-2.7.886-2.7.887-2.7.888-2.7.889-2.7.890-2.7.891-2.7.892-2.7.893-2.7.894-2.7.895-2.7.896-2.7.897-2.7.898-2.7.899-2.7.900-2.7.901-2.7.902-2.7.903-2.7.904-2.7.905-2.7.906-2.7.907-2.7.908-2.7.909-2.7.910-2.7.911-2.7.912-2.7.913-2.7.914-2.7.915-2.7.916-2.7.917-2.7.918-2.7.919-2.7.920-2.7.921-2.7.922-2.7.923-2.7.924-2.7.925-2.7.926-2.7.927-2.7.928-2.7.929-2.7.930-2.7.931-2.7.932-2.7.933-2.7.934-2.7.935-2.7.936-2.7.937-2.7.938-2.7.939-2.7.940-2.7.941-2.7.942-2.7.943-2.7.944-2.7.945-2.7.946-2.7.947-2.7.948-2.7.949-2.7.950-2.7.951-2.7.952-2.7.953-2.7.954-2.7.955-2.7.956-2.7.957-2.7.958-2.7.959-2.7.960-2.7.961-2.7.962-2.7.963-2.7.964-2.7.965-2.7.966-2.7.967-2.7.968-2.7.969-2.7.970-2.7.971-2.7.972-2.7.973-2.7.974-2.7.975-2.7.976-2.7.977-2.7.978-2.7.979-2.7.980-2.7.981-2.7.982-2.7.983-2.7.984-2.7.985-2.7.986-2.7.987-2.7.988-2.7.989-2.7.990-2.7.991-2.7.992-2.7.993-2.7.994-2.7.995-2.7.996-2.7.997-2.7.998-2.7.999-2.7.1000-2.7.1001-2.7.1002-2.7.1003-2.7.1004-2.7.1005-2.7.1006-2.7.1007-2.7.1008-2.7.1009-2.7.1010-2.7.1011-2.7.1012-2.7.1013-2.7.1014-2.7.1015-2.7.1016-2.7.1017-2.7.1018-2.7.1019-2.7.1020-2.7.1021-2.7.1022-2.7.1023-2.7.1024-2.7.1025-2.7.1026-2.7.1027-2.7.1028-2.7.1029-2.7.1030-2.7.1031-2.7.1032-2.7.1033-2.7.1034-2.7.1035-2.7.1036-2.7.1037-2.7.1038-2.7.1039-2.7.1040-2.7.1041-2.7.1042-2.7.1043-2.7.1044-2.7.1045-2.7.1046-2.7.1047-2.7.1048-2.7.1049-2.7.1050-2.7.1051-2.7.1052-2.7.1053-2.7.1054-2.7.1055-2.7.1056-2.7.1057-2.7.1058-2.7.1059-2.7.1060-2.7.1061-2.7.1062-2.7.1063-2.7.1064-2.7.1065-2.7.1066-2.7.1067-2.7.1068-2.7.1069-2.7.1070-2.7.1071-2.7.1072-2.7.1073-2.7.1074-2.7.1075-2.7.1076-2.7.1077-2.7.1078-2.7.1079-2.7.1080-2.7.1081-2.7.1082-2.7.1083-2.7.1084-2.7.1085-2.7.1086-2.7.1087-2.7.1088-2.7.1089-2.7.1090-2.7.1091-2.7.1092-2.7.1093-2.7.1094-2.7.1095-2.7.1096-2.7.1097-2.7.1098-2.7.1099-2.7.1100-2.7.1101-2.7.1102-2.7.1103-2.7.1104-2.7.1105-2.7.1106-2.7.1107-2.7.1108-2.7.1109-2.7.1110-2.7.1111-2.7.1112-2.7.1113-2.7.1114-2.7.1115-2.7.1116-2.7.1117-2.7.1118-2.7.1119-2.7.1120-2.7.1121-2.7.1122-2.7.1123-2.7.1124-2.7.1125-2.7.1126-2.7.1127-2.7.1128-2.7.1129-2.7.1130-2.7.1131-2.7.1132-2.7.1133-2.7.1134-2.7.1135-2.7.1136-2.7.1137-2.7.1138-2.7.1139-2.7.1140-2.7.1141-2.7.1142-2.7.1143-2.7.1144-2.7.1145-2.7.1146-2.7.1147-2.7.1148-2.7.1149-2.7.1150-2.7.1151-2.7.1152-2.7.1153-2.7.1154-2.7.1155-2.7.1156-2.7.1157-2.7.1158-2.7.1159-2.7.1160-2.7.1161-2.7.1162-2.7.1163-2.7.1164-2.7.1165-2.7.1166-2.7.1167-2.7.1168-2.7.1169-2.7.1170-2.7.1171-2.7.1172-2.7.1173-2.7.1174-2.7.1175-2.7.1176-2.7.1177-2.7.1178-2.7.1179-2.7.1180-2.7.1181-2.7.1182-2.7.1183-2.7.1184-2.7.1185-2.7.1186-2.7.1187-2.7.1188-2.7.1189-2.7.1190-2.7.1191-2.7.1192-2.7.1193-2.7.1194-2.7.1195-2.7.1196-2.7.1197-2.7.1198-2.7.1199-2.7.1200-2.7.1201-2.7.1202-2.7.1203-2.7.1204-2.7.1205-2.7.1206-2.7.1207-2.7.1208-2.7.1209-2.7.1210-2.7.1211-2.7.1212-2.7.1213-2.7.1214-2.7.1215-2.7.1216-2.7.1217-2.7.1218-2.7.1219-2.7.1220-2.7.1221-2.7.1222-2.7.1223-2.7.1224-2.7.1225-2.7.1226-2.7.1227-2.7.1228-2.7.1229-2.7.1230-2.7.1231-2.7.1232-2.7.1233-2.7.1234-2.7.1235-2.7.1236-2.7.1237-2.7.1238-2.7.1239-2.7.1240-2.7.1241-2.7.1242-2.7.1243-2.7.1244-2.7.1245-2.7.1246-2.7.1247-2.7.1248-2.7.1249-2.7.1250-2.7.1251-2.7.1252-2.7.1253-2.7.1254-2.7.1255-2.7.1256-2.7.1257-2.7.1258-2.7.1259-2.7.1260-2.7.1261-2.7.1262-2.7.1263-2.7.1264-2.7.1265-2.7.1266-2.7.1267-2.7.1268-2.7.1269-2.7.1270-2.7.1271-2.7.1272-2.7.1273-2.7.1274-2.7.1275-2.7.1276-2.7.1277-2.7.1278-2.7.1279-2.7.1280-2.7.1281-2.7.1282-2.7.1283-2.7.1284-2.7.1285-2.7.1286-2.7.1287-2.7.1288-2.7.1289-2.7.1290-2.7.1291-2.7.1292-2.7.1293-2.7.1294-2.7.1295-2.7.1296-2.7.1297-2.7.1298-2.7.1299-2.7.1300-2.7.1301-2.7.1302-2.7.1303-2.7.1304-2.7.1305-2.7.1306-2.7.1307-2.7.1308-2.7.1309-2.7.1310-2.7.1311-2.7.1312-2.7.1313-2.7.1314-2.7.1315-2.7.1316-2.7.1317-2.7.1318-2.7.1319-2.7.1320-2.7.1321-2.7.1322-2.7.1323-2.7.1324-2.7.1325-2.7.1326-2.7.1327-2.7.1328-2.7.1329-2.7.1330-2.7.1331-2.7.1332-2.7.1333-2.7.1334-2.7.1335-2.7.1336-2.7.1337-2.7.1338-2.7.1339-2.7.1340-2.7.1341-2.7.1342-2.7.1343-2.7.1344-2.7.1345-2.7.1346-2.7.1347-2.7.1348-2.7.1349-2.7.1350-2.7.1351-2.7.1352-2.7.1353-2.7.1354-2.7.1355-2.7.1356-2.7.1357-2.7.1358-2.7.1359-2.7.1360-2.7.1361-2.7.1362-2.7.1363-2.7.1364-2.7.1365-2.7.1366-2.7.1367-2.7.1368-2.7.1369-2.7.1370-2.7.1371-2.7.1372-2.7.1373-2.7.1374-2.7.1375-2.7.1376-2.7.1377-2.7.1378-2.7.1379-2.7.1380-2.7.1381-2.7.1382-2.7.1383-2.7.1384-2.7.1385-2.7.1386-2.7.1387-2.7.1388-2.7.1389-2.7.1390-2.7.1391-2.7.1392-2.7.1393-2.7.1394-2.7.1395-2.7.1396-2.7.1397-2.7.1398-2.7.1399-2.7.1400-2.7.1401-2.7.1402-2.7.1403-2.7.1404-2.7.1405-2.7.1406-2.7.1407-2.7.1408-2.7.1409-2.7.1410-2.7.1411-2.7.1412-2.7.1413-2.7.1414-2.7.1415-2.7.1416-2.7.1417-2.7.1418-2.7.1419-2.7.1420-2.7.1421-2.7.1422-2.7.1423-2.7.1424-2.7.

- Punto B17: Art.3.2 -Zone soggette a vincolo idrogeologico.
Punto B18: Art.3.3 -Distanza di rispetto delle strade.
Punto B19: Art.3.3 -Distanza di rispetto dai corpi idrici.
Punto B20: Art.3.4 -Distanza di sicurezza e norme relative alle attività estrattive.

I suddetti punti risultano tutti recepiti.

- Punto B21: Art.4.3 -Zone di aree per industrie resistenti e di progetto.

Risulta recepito in parte, con richiesta di aumento del i.f.f. dal valore di 2,5 mc/mq. (prescrizione regionale) al valore di 3,5 mc/mq., inferiore al valore di 5 mc/mq. previsto in sede di adozione del P.R.G..

Si ritiene condivisibile la riformulazione dell'articolato proposta.

- Punto B22: Art.4.4 -Zone D2 aree per l'artigianato.

Risulta non recepito: si ritiene condivisibile la proposta comunale.

In particolare, con riferimento al c.d. isolato n.24, oggetto di piano di recupero, atteso che non risultano forniti, in sede di controdeduzioni, i richiesti approfondimenti tesi ad uniformare la normativa dello stesso p.r. a quella della contigua zona industriale D1/11, si prescrive la riduzione dell'iff dal valore di 6 mc/mq. al valore di 3,5 mc/mq. (in analogia alla normativa della zona industriale -art.4.3). Inoltre, con riferimento alle norme del suddetto p.r. (allegate alle N.T.E. datate 16/2/89), si elimina il punto n.14 (relativo alla c.d. area riportante la dizione "aree per servizi privati di interesse pubblico secondo le finalità dell'opera S.Antonio), attesa la inesistenza sugli elaborati grafici (anche di P.R.G. adottato) delle suddette previsioni.

- Punto B23: Art.4.5 -zone D3 -Aree per la trasformazione del prodotto agricolo.

Risulta recepito parzialmente; si ritiene condivisibile la proposta comunale tendente ad uniformare indici e parametri urbanistico-edilizi a quelli previsti per le aree produttive (D1).

- Punto B24: Art.4.6 -zona D4 -Aree fieristiche.

- Punto B25: Art.4.7 -Zona D5 -Aree destinate al terziario direzionale.

I suddetti punti risultano non recepiti, con riconferma quindi delle norme di P.R.G. adottate per le aree fieristiche e per terziario direzionale in correlazione a quanto specificato dall'Am.ine Com.ie al punto A17 delle controdeduzioni.

Si ritiene condivisibile la volontà comunale.

- Punto B26: Art.4.8 -Zona D6 -Aree destinate a specifiche attività turistiche.

Art.4.10 -Zone D8 -Aree a vocazione turistica.

Risultano non recepiti, attesa la riproposizione parziale, di aree per attività turistiche e a vocazione turistica rispettivamente nel P.R.G..

In relazione alla riproposizione delle zone omogenee D6 e D8 e relative N.T.E., si precisa quanto segue:

- art.4.8 - zone D6 - Aree destinate a specifiche attività turistiche.

In detto articolo si inserisce quanto segue, a modifica degli indici previsti dal P.R.G. adottato:



-) superficie di minimo intervento = mq 5.00
-) indice di fabbricabilità territoriale = 0,15 mc/mq.
-) strumento attuativo = P.F. e/o F.L.
-) standards urbanistici = come da D.M. 1444/68 art.5 punto

- art.4.10 - zone D6 - aree a vocazione turistica:
in detto articolo si inserisce quanto segue (a modifica del
valore proposto dal P.R.G. adottato):

-) indice di fabbricabilità territoriale: 0,15 mc/mq.

Punto E27: zone D7 -Aree destinate ad attività agrituristica.

Risulta recepito, senza procedere però alla correzione del penultimo comma che va letto, in coerenza con le prescrizioni regionali, nei seguenti termini:

- Volume realizzabile: max equivalente al 20% del volume preesistente.

Punto E28: Art.4.11 -Zone E -Aree produttive primarie -generalità.

Risulta recepito parzialmente, con ulteriori specificazioni; il tutto condivisibile in questa sede.

Punto E29: Art.4.12 -Zone E1 -Aree a conduzione agricola.

Risulta recepito in parte, ad eccezione del lotto minimo e dell'iff di cui alla prescrizione regionale (mq.10.000 e 0,03 con riconferma dei valori proposti in sede di adozione pari a 5.000 mq. e 0,05).

Non si ritengono condivisibili le suddette controdeduzioni, attesa la necessità di tutelare il territorio agricolo; per quanto attiene all'ultimo comma (erroneamente indicato in sede comunale come 7° comma), si condivide la riformulazione proposta ("Si precisa che nel caso di interventi di imprenditori singoli e associati valgono le norme di cui all'art.51 della L.R. 56/80").

Punto E30: Art.4.13 -Zone E2 -Aree irrigue.

Punto E31: Tipizzazioni all'esterno dell'anulare.

I suddetti punti non risultano recepiti; si ritengono condivisibili le argomentazioni prospettate dal Consiglio Comunale.


Punto E32: Art.4.14 -Aree vincolate -zone E3.

Risulta non recepito, con implicita riconferma dei parametri ed indici definiti nel P.R.G. adottato (lotto minimo=10.000 mq. e iff=0,03, contro i valori prescritti in sede regionale; pari a 30.000 mq. e 0,01 rispettivamente).

Si ritiene condivisibile il ripristino delle norme di P.R.G. adottato, ad eccezione per le aree ricadenti nel raggio di 2 Km. dal Castello di Federico in località Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale) per le quali si stabilisce il lotto minimo di 30.000 mq. e l'i.f.f. = 0,01 mc/mq.

Resta altresì confermata la prescrizione regionale di cui al punto A14 della delibera di G.re. 2858/94 e precisamente:

- tipizzazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 in località Castel del Monte come "zona agricola di salvaguardia del Castello di Federico";
- interventi consentiti per gli insediamenti esistenti legittimamente autorizzati e/o oggetto di condono nelle aree soggette a vincolo ex lege 1497/39: manutenzione straordinaria ed ordinaria;
- nuovi interventi nelle aree soggette a vincolo ex lege



1497/35: ne. rispetto degli indici e parametri come innanzi esplicitati e solo finalizzati alla condizione del fondo e connessi alle attività produttive agricole e/o di allevamento del bestiame previo piani zonali di utilizzazione e/o sviluppo aziendale.

- Punto B33: Art.6.1 -Zona A1 -caratteri generali.
Risulta recepito.
- Punto B34: Art.6.2 -Centro Storico -Zona A1.
Recepito parzialmente, ad eccezione della proposta eliminazione, in sede regionale, del 3° comma.
In proposito, nel ritenere condivisibili in linea generale la riproposizione del 3° comma, alla tipologia di intervento di cui alla lettera "C) -gli edifici da realizzarsi previa demolizione degli attuali manufatti" si aggiunge in calce, in prosecuzione: "purché sia dimostrata la impossibilità del recupero statico e/o funzionale".
- Punto B35: Art.6.3 -Zona A2 -Aree urbane di valore storico ambientale.
Recepita parzialmente, ad eccezione della norma introdotta d'Ufficio e relativa ai materiali da impiegarsi per interventi edilizi in rapporto diretto con la zona A2.
Si ritiene di dover confermare in toto la prescrizione, attesa la finalità di pervenire per gli edifici in rapporto visuale diretto con la zona A2 a soluzioni complessive di compatibilità ambientale.
- Punto B36: Art.6.4 -Zone A3 -edifici sparsi di valore storico ambientale.
Risulta recepito, con precisazione; il tutto condivisibile in questa sede.
- Punto B37: Art.6.5 -Zone B -Disposizioni generali.
Risulta recepito, parzialmente con ripristino dei commi 3° e 4°.
Si ritengono condivisibili le proposte comunali.
- Punto B38: Art.6.6 -zone B1-2 -Zone di impianto consolidato.
Risulta recepito parzialmente, ad eccezione di: rapporto H/L proposto in valore pari a 1,3 (invece del valore 1,0); rapporto di copertura aumentabile rispetto al valore prescritto (60%) solo per il P.T. se destinato e vincolato ad uso diverso da civile abitazione; altezza massima ristretta in mt.21,00 come da P.R.G. adottato, invece del valore prescritto di mt.15,00.
Si ritengono condivisibili le proposte comunali tese a ripristinare sostanzialmente le norme di P.R.G. adottato.
- Punto B39: Art.6.6 bis -zone B3-B4-B5 -Zone di completamento.
Risulta recepito parzialmente, ad eccezione dei valori dell'altezza, del rapporto di copertura e del rapporto H/L (come per le zone B1-2 di P.R.G. di cui innanzi).
La norma è integrata con la differenziazione per il reperimento delle aree di urbanizzazione secondaria (AUS) per le zone B3-4 e AUS per le zone B5) nonché con il risvolto; viene modificata la tipologia d'intervento di sostituzione edilizia ("con ricostruzione dei volumi preesistenti e ci quant'altro ancora ammissibile" invece della dizione proposta in sede regionale" interventi di sostituzione edilizia con ricostru-



zione solo dei volumi preesistenti se ammissibili").
Si ritengono condivisibili le proposte comunali, fatta eccezione della nuova definizione degli interventi di sostituzione edilizia, ripristinata secondo il testo della prescrizione regionale.

- Punto B40: Art.6.7 -Zone C1FF, C2FF, C3FF.
Risulta recepito con relativa cartografiazione.
- Punto B41: Art.6.8 -zona B3 -Zone di recupero.
Per le zone residenziali B3pr, risulta recepito parzialmente, ad eccezione del rapporto H/L=1,3 proposto invece di 1,5 e del rapporto di copertura 60% invece del valore 50%.
Si ritengono condivisibili le proposte comunali, con l'ulteriore specificazione che le aree per urbanizzazioni secondarie (18 mq/ab) sono da intendersi riferire ai carichi insediabili (aree libere).
Per gli insediamenti produttivi artigianali B3pra si condivide la definizione proposta nell'articolato comunale al 5° comma.
- Punto B42: Art.6.9 -Zone C disposizioni generali.
Risulta recepito.
- Punto B43: Art.6.15 -Zone F1-F2-F3-F4
Non risulta recepito, atteso che si evidenzia da parte dei C.C. la circostanza di inesistenza di fatti ostativi per la realizzazione degli interventi nelle suddette zone da parte dei privati, previa convenzione.
Si ritiene condivisibile la proposta comunale.
- Punto B43b: Disposizioni a carattere generale per tutte le zone.
Risulta recepito parzialmente; si ritengono condivisibili le proposte comunali.
- Punto B44: Art.8.2.-Strumenti urbanistici esecutivi vigenti ed edilizi in corso.
Risulta recepito, con conseguente soppressione.
- Punto B45: Art.8.7 -Superfici di minimo intervento.
Risulta recepito.

C*) REGOLAMENTO EDILIZIO.

- Punto C1 : Art.3 - Parametri urbanistici ed edilizi.
Risulta recepito parzialmente con modificazioni al punto 10 e al punto 14 (riconferma commi 3° e 6°).
Si ritengono condivisibili le proposte comunali.
- Punto C2: Art.5 - Opere soggette ad autorizzazione.
Risulta recepito parzialmente; si ritengono condivisibili le proposte comunali;
- Punto C3: Art.6 -Contributo per il rilascio della concessione e destinazione dei proventi.
Risulta recepito.
- Punto C4: Art.9 -composizione delle Commissioni.
Fermo restando la composizione della C.E.C. nei termini di cui alla delibera G.R. n.6302 del 9/11/92, le altre due commissioni (per il Centro Storico e Urbanistica rispettivamente) risultano conformate alla delibera G.R. 6320/89 -Criteri per la redazione del P.R.G.-;
il tutto quindi con recepimento, per la composizione delle suddette Commissioni, delle prescrizioni regionali.



- Art. 13 - Documenti a corredo della domanda di concessione.
 Art. 14 - domanda e documentazione per ottenere l'autorizzazione.
 Risultano recepiti e i suddetti articoli e risultano altresì
 motivati nei limiti e per le parti oggetto di osservazione
 dell'Associazione Ingegneri ed Architetti ricevuta dal Consiglio
 Comunale e nella delibera di G.R. 2855/94.
 In particolare, va rilevato che l'art. 14, ancorché non espres-
 samente richiamato nella delibera C.C. n. 12/95, risulta di
 fatto recepito dal Consiglio Comunale con il precetto atto
 12/95 atteso che è riportato nell'elaborato integrativo n. 20
 parte integrante della stessa delibera.
- Fonte C5: Art. 16 - Rinvenimenti di opere di pregio artistico e storico.
 Risulta recepito, ma riportato in calce nell'art. 16 del R.E.,
 anziché nell'art. 76 cui più correttamente occorre riferirsi
 (atteso il riferimento erroneo all'art. 16 operato in sede di
 delibera G.R. 2858/94).
 Per quanto attiene, infine all'indice del R.E. -elaborato in-
 tegrativo- lo stesso va opportunamente corretto e ricondotto
 all'indice del R.E. adottato, attesa l'elencazione imprecisa
 riscontrata in questa sede.

D*) OSSERVAZIONI

In sede di esame del P.R.G., la Giunta Regionale con la citata deli-
 bera n. 2855 del 10/05/94 al capo D) Osservazioni ha deciso in ordine
 alle osservazioni prodotte avverso il P.R.G. nei termini di cui ai
 sub punti a), b) c) e d) dello stesso capo D); nel contempo, in par-
 ticolare la Giunta Regionale ha altresì rimesso per più puntuali va-
 lutazioni all'Amministrazione Comunale di Andria le seguenti osser-
 vazioni:

- n. 8 - Matera Maria, Cuomo Anna Maria e Cuomo Gaetano;
- n. 9 - Maffione Ing. Luigi;
- n. 16 - Pirroni Ing. Francesco Benedetto;
- n. 21 - Alicino Savino.

In proposito, con delibera di C.C. n. 12 del 17/02/95, l'Administra-
 zione Comunale di Andria ha esaminato le predette osservazioni, de-
 cidendo nel merito l'accoglimento delle osservazioni Maffione (9),
 Pirroni (16) e Alicino (21) e la reiezione dell'osservazione Mate-
 ra-Cuomo (8).

In relazione a quanto sopra, si ritiene di poter concordare in meri-
 to con le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale con
 delibera di C.C. n. 12/95 per le motivazioni addotte nella stessa de-
 libera comunale.

Nel contempo in ordine alle osservazioni rimesse per le valutazioni
 di competenza all'Assessorato riferente dalla S.P.D.C. di Bari con
 decisione del 20/03/95 prot. 2529 e trasmessa dall'Amministrazione
 Comunale con note prot. 5820 del 24/03/95 e del 26/04/95 si fa pre-
 sente quanto segue:

1) Prof. Vincenzo Memeo.

Lamenta l'inclusione del giardino di proprietà, ubicato alla via
 R. Margherita in zona A2.

In relazione a quanto prospettato dall'istante va evidenziato che
 la norma dell'art. 6.3 riguarda la zona A2 - aree urbane di valore
 storico-ambientale da sottoporre a recupero edilizio mediante
 intervento urbanistico esecutivo (P.P. e/o P.R.).



Ne. caso di specie l'azione della Amministrazione Comunale, è tesa alla tutela del giardino esistente, e pertanto l'osservazione non è accoglibile fermo restando la suscettività edilizia dell'area con obbligo di tutela e conservazione delle essenze arboree esistenti.

2) Matera - Cuomo.

Contesta la tipizzazione della proprietà quale zona omogenea A2 e chiede la tipizzazione quale zona omogenea E1.

Si ritiene di poter concordare con le determinazioni comunali di cui alla delibera di C.C. n.12/95 stante le caratteristiche storico-ambientali dell'immobile in questione.

3) Ieva Francesco.

Contesta l'inclusione dell'edificio di proprietà alla via Corridoni civ. nn.3-5-7-9-11 nell'ambito della zona A2.

Si ritiene di non poter accogliere l'osservazione attese le prospettazioni formulate dal Consiglio Comunale nella relazione generale (elaborato integrativo tav n.19), laddove a pag.100 e seguenti testualmente "sono stati verificati gli elenchi e contestualmente integrati, in coerenza con i criteri adottati nella individuazione degli edifici ascrivibili alle categorie A2".

4) Eredi Losito.

Contestano l'inclusione dell'immobile ubicato alla via Barletta 28 nell'ambito della zona A2; si ritiene di non poter accogliere l'osservazione per le stesse motivazioni di cui all'osservazione n.3) Ieva Francesco - innanzi esposta.

5) D'Avanzo Vincenzo.

Chiede l'annullamento della delibera di C.C. n.12/95 limitatamente al recepimento di apposita prescrizione regionale (punto B44 - art.8.2. strumenti urbanistici esecutivi vigenti edilizia in corso).

Si ritiene di non condividere la richiesta in questione, atteso che chiede il ripristino di una norma tecnica di esecuzione del P.R.G. in contrasto con la disposizione di legge di cui all'art.17 della L.R. 56/80 (come peraltro già evidenziato nella stessa prescrizione regionale punto B44).

Risultano altresì presentate direttamente all'Assessorato i seguenti atti:

- osservazione Prof. Memeo Vincenzo
- " Matera - Cuomo
- richiesta Ing. Vito Leonetti
- atto di diffida stragiudiziale D'Oria Giuseppe
- richiesta Campanale Ing. Francesco.

In relazione alle osservazioni Memeo e Matera-Cuomo, si rinvia a quanto innanzi già esposto.

La richiesta dell'Ing. Vito Leonetti è relativa alla sentenza del Consiglio di Stato n.489/93 emessa in data 16/02/93 e notificata al Comune di Andria in data 27/04/93 (come dichiarato dal richiedente). In proposito, salvo più puntuali accertamenti e verifiche a livello comunale, si ritiene di prendere atto di quanto prospettato dal richiedente atteso che trattasi di sentenza del Giudice Amministrativo che demanda all'Autorità Amministrativa competente (Comune) l'esecuzione della decisione del Consiglio di Stato; il tutto con conseguente adeguamento del P.R.G. alle decisioni del Consiglio di Stato.

In ordine all'osservazione D'Oria, non esaminata in sede di adozione (sia in fase di adozione che di controdeduzioni - delibera n. 12/95) si rinvia a quanto già esposto.



In quanto prodotta fuori termine (coerentemente a situazioni analoghe) si ritiene di confermare quanto già detto con delibera di C.C. n.2858 (di non dover procedere ad alcuna valutazione, mancando le preliminari ed obbligatorie determinazioni consiliari comunali").

La richiesta dell'Ing. Campanale Francesco attiene alla riconsiderazione dell'immobile ubicato alla via Morelli 26 e costruito nel 1923 (come atteso dal richiedente), ed individuata come zona A3 già nell'assetto P.R.G..

Si ritiene di non dover procedere ad alcuna valutazione, mancando le preliminari ed obbligatorie determinazioni consiliari comunali.

Tutto ciò premesso, e sulla scorta degli approfondimenti operati in sede comunale si ritiene ammissibile in linea generale e sotto il profilo tecnico urbanistico il P.R.G. del Comune di Andria; in particolare, al fine di tener conto sia delle valutazioni comunali (recepimento parziale e controdeduzioni in ordine alle prescrizioni formulate dalla G.R. con delibera n.2858 del 10/05/94) sia della necessità di coordinare gli atti in questione con gli indirizzi generali dettati dalla legge urbanistica regionale n.56/80 e dalle leggi statali in materia urbanistica e di tutela dei beni ambientali nella accezione più generale, si inseriscono negli atti di P.R.G. le seguenti prescrizioni conclusive:

A**) Cartografia e zonizzazione - Elaborati integrativi di cui alla delibera di C.C. n.12 del 17/02/95.:

In detti elaborati si inserisce quanto segue:

1) Le presenti tavole valgono in generale nei limiti e nei termini di cui ai punti A1/A21 delle controdeduzioni alla delibera di G.R. n.2858 del 10/05/94, ed in conformità a quanto condiviso e/o prescritto in sede di provvedimento regionale di esame della delibera di C.C. n.12/95.

In particolare si precisa:

- a) Tav.13 - zonizzazione urbana - elaborato integrativo.
Si fa riferimento alle determinazioni comunali inerenti il recepimento della prescrizione regionale attinente agli insediamenti produttivi di tipo B3pra ubicati lungo la S.S.98 per Corato, stralciati e ritipizzati zona agricola; in proposito, rilevato che per il suddetto stralcio le aree per viabilità, verde attrezzato e parcheggi, previste nel P.R.G. non hanno più ragione di esistere attesa la non validità sotto il profilo urbanistico e territoriale, le predette aree debbono intendersi parimenti stralciate in questa sede e ritipizzate zona agricola E1 come le aree contigue.
- b) Con riferimento alle zone omogenee di tipo D4, D5 ed F6 oggetto di rilievi da parte del Genio Civile di Bari in relazione alla L.S. 64/74, si prescrive, giusta disposizione di cui all'art.13 della stessa legge 64/74, che preventivamente alla attuazione degli interventi nelle suddette aree siano operate le indagini e gli approfondimenti sotto il profilo geologico e geotecnico da sottoporre alle valutazioni da parte del competente ufficio del Genio Civile di Bari ai sensi della stessa L.S. 64/74.
- c) Con riferimento all'art.51 della L.R.56/80 - lettera h - , nelle more della approvazione definitiva del P.U.T. del Paesaggio, in itinere, nelle aree comprese nelle fasce laterali di mt.200 dall'argine delle acque pubbliche e delle



vietata qualsiasi opera di edificazione.

Detto vincolo di inedificabilità è relativo all'elenco riportato nella tav.3 -elaborato integrativo- lettera c) fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 11/12/33 n.1775.

- d) Con riferimento alle zone omogenee di tipo DB, oggetto di riordinamento a livello comunale, le stesse sono ulteriormente ricommentate, per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, con esclusione delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla L.S. 29/06/39 n.1497.

B**) NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

Elaborato integrativo n.21.

In detto elaborato si inserisce quanto segue:

"Le presenti norme hanno validità nei limiti e nei termini delle determinazioni comunali di cui al P.R.G. adottato e successiva delibera di C.C. n.12 del 17/02/95 ed in conformità a quanto condiviso e/o prescritto in sede di provvedimento regionale di esame della stessa delibera di C.C. 12/95."

C**) REGOLAMENTO EDILIZIO

Elaborato integrativo n.20.

In detto elaborato si inserisce quanto segue:

"Le presenti disposizioni regolamentari hanno validità nei limiti e nei termini delle determinazioni comunali di cui al P.R.G. adottato e successiva delibera di C.C. n.12 del 17/02/95 ed in conformità a quanto condiviso e/o prescritto in sede di provvedimento regionale di esame della stessa delibera di C.C. n.12/95."

Restava inteso che in relazione a quanto sopra riportato ai punti B** e C**, si demanda all'U.T.C. la predisposizione di testi coordinati delle N.T.E. e R.E..

D**) OSSERVAZIONI

In ordine alle osservazioni prodotte avverso il P.R.G. vale quanto già riportato al punto D) della delibera di G.R.n.2859 del 10/5/94, e del punto D*) innanzi riportato nel presente provvedimento.

Occorre inoltre precisare che in merito alle determinazioni precedentemente assunte con la deliberazione n.2274/93 è pervenuta opposizione da parte del Sig. Fazio Nicola relativamente alla tipizzazione di aree di sua proprietà.

In relazione alla stessa opposizione il Settore Urbanistico evidenzia quanto segue:

- Il P.R.G. adottato (1991) nella tavola dei servizi classifica le aree in oggetto come F4, con relativa disciplina come aree a parcheggio; nel contempo lo stesso P.R.G. non contiene alcuna specificazione per le stesse aree in ordine alla valenza urbana e/o territoriale.
- In sede di approvazione regionale (delibera 2258/94), la normativa delle zone omogenee F4 viene modificata d'Ufficio, con l'eliminazione, dall'art.F2.7 (zone di interesse pubblico destinate a parcheggi: fuori terra, interrati, a raso F4) che disciplina le stesse zone, delle destinazioni sussidiarie quali b) strutture commerciali e c) attrezzatu-



re per il tempo libero (destinazioni specifiche improprie nella tipizzazione urbanistica in oggetto e comunque già previste per le aree sub b) nelle zone omogenee D4 -frieristiche-, D5 -terziario direzionale-, nonché nella zona c.d. F.I.P., e per il sub c) nelle zone F3-1 (zone per verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive).

- in fase di controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale pur condividendo nella sostanza le osservazioni dell'U.T.C. tendenti a conferire alle aree in questione la tipizzazione come zone F8-1 (verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive), ritiene di dover soprassedere alla ritipizzazione dell'area, riconfermando la sua destinazione quale zona omogenea F4 ivi compresi i punti sub b) e sub c) di cui innanzi, e rinviando ad una fase successiva (c.d. manovra urbanistica) la correzione dell'errore più volte rimarcato nella parte discorsiva della delibera di C.C. n.11 del 15/02/95 in ordine alla destinazione urbanistica dell'area.

Alla luce di quanto prospettato in fase di controdeduzioni dall'Amministrazione Comunale, l'istruttoria del S.U.R. (vedi punti 12 e B6 innanzi riportati) prevede:

-) la riconferma della prescrizione regionale di cui alla delibera di G.R. n.2258/94 di soppressione del sub b) strutture commerciali e sub c) attrezzature per il tempo libero di cui all'art.F2.7 delle N.T.E., essendo le suddette destinazioni già previste in apposite aree del P.R.G. adottato (1991) e mancando comunque valide controdeduzioni ai rilievi mossi con la delibera di G.R. n.2258/94;
-) il riconoscimento come standard di tipo 3 (aree per verde) limitatamente alle aree effettivamente e regolarmente autorizzate come campi di calcio Fuzio, come ricognizione fisica e giuridica;
-) la riconferma per le restanti aree come zona omogenea F4 (zone di interesse pubblico destinate a parcheggi: fuori terra, interrati a raso), nei limiti e nei termini delle disposizioni regolamentari di cui all'art.F2.7 modificate d'Ufficio, condividendosi nel contempo la volontà comunale di ovviare all'errore rilevato, cioè riconoscere lo stato di fatto e procedere alla rettifica nell'ambito della manovra urbanistica.

Alla luce di quanto sopra il ricorso presentato deve ritenersi del tutto infondato.

Tutto ciò premesso, propongo alla Giunta Regionale, previo revoca della propria deliberazione n.2774/95, irritualmente accolta, l'approvazione definitiva del P.R.G. di Andria nei limiti e nei termini prospettati nei punti A**, B**, C** e D** della su esposta relazione."

L A G I U N T A

UDITA la relazione del Presidente;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;



D E L I B E R A

- di revocare la propria deliberazione n.2274 del 18 maggio u.s. perche' irrитуalmente adottata;
- di approvare definitivamente il P.R.G. del Comune di Andria adottato con delibere di C.C. n.83 del 27/03/91, nn.95-96-97-98 e 99 ed oggetto di controdeduzioni alla delibera di G.R. n.2858 del 10/05/94 con delibere di C.C. nn.10 - 11 e 12/1995; il tutto con l'introduzione negli atti delle prescrizioni conclusive di cui ai punti A**, B** e C**;
- di decidere in ordine alle osservazioni prodotte, ivi compresa l'osservazione Fuzio Nicola, in conformita' al punto D** nelle premesse riportate.

NG/RG **IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**
 F.TO (Dr. Romano Dorso)

F.to **Il Presidente della Giunta**
 (Avv. Giuseppe Martellotta)



I sottoscritti attestano la legittimita' e conformita' del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale e dichiarano che lo stesso e' soggetto a controllo ai sensi della lett.B, comma 1, art.1 del D.L. n.40/93.

Non comporta adempimenti previsti dal 1° e 3° comma dell'art. 63 della L.R. 17/1977

IL COORDINATORE
DEL SETTORE URBANISTICO REGIONAL
 (Dott. Ing. Mario Parisi)

[Handwritten signature]

L'Istruttore: _____
 Il Responsabile d'Ufficio: _____
 Il Coordinatore di Settore: _____

IL PRESIDENTE F.to: Giuseppe Martellotta
IL SEGRETARIO F.to: Romano Dorso

presente copia, composta di N. _____ facciate, e conforme all'originale esistente presso questo Settore.

Il Dirigente
 (Stefano Montanarelli)

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GIUNTA

Bari 30 GIU. 1995

Prot. n. 10/2951/G

OGGETTO: ANDRIA (BA) - PIANO REGOLATORE GENERALE L.R. 56/80
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Delibera n° 2951 del 26 GIU. 1995

COMMISSARIATO DEL GOVERNO DELLA REGIONE PUGLIA

Prot. n. 2822

11 LUG. 1995

ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- COMMISSARIATO DEL GOVERNO -

La Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 11 LUG. 1995

NON RISPONDE VIZI DI LEGITTIMITA'

In ordine alla Deliberazione della G.R. n. 2951
del 26/6/95

BARI


Al sensi e per gli effetti dell'art. 1
del D.Lgs. 13/02/1993, N.40 e dell'art. 45

OMISSIS 45 della Legge 10/02/1953, N.62,

P. C. S. V. SEGRETARIO

[Signature]

mette, in copia, la deliberazione
di cui all'oggetto con documenti giustificati
in originale
fotocopia



ALLEGATI:

Copia delle deliberazioni del
Consiglio Comunale di Andria
n. 10/11/12 del 1995

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(D. Renzo D'Amico)

[Signature]

REGIONE PUGLIA
Per copia conforme
13 LUG. 1995

SECRETARIA GIUNTA REGIONALE
12 LUG. 1995



Documenti giustificati
da RESTITUIRE
NON RESTITUIRE
II DIRIGENTE
(Stefano Montanapelli)